

Bologna, 29-01-2019

Alla cortese attenzione della
Direzione Generale politica industriale, la competitività e le pmi
(Ministero dello sviluppo economico)
Via Molise, 2 00187 Roma
PEC: dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

E della
Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre 20 00187 Roma
PEC: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: ASPETTI APPLICATIVI DEL REG. UE 1169/2011 RELATIVAMENTE AI REQUISITI LINGUISTICI DELLE INFORMAZIONI NELLE FASI ANTECEDENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

Eurofishmarket Srl, società specializzata nella ricerca, formazione ed informazione nel settore ittico, composta da un panel di tecnici e professionisti di alto profilo e operante con Enti pubblici e privati per consulenze e collaborazioni, chiede gentilmente chiarimenti alla presente Direzione in merito alla tematica di cui in oggetto poiché ha ricevuto mandato in merito da numerose aziende del settore ittico:

Premesso che:

L'art. 15 del Reg. (UE) n° 1169/2011 recante "Requisiti linguistici" prevede che "[...] le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato."

Mentre l'art. 1 dello stesso regolamento "Oggetto e ambito di applicazione" stabilisce che "Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività."

Inoltre l'art. 8 par. 8 recita "Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2."

E sempre riguardo ai "Prodotti non destinati al consumatore" l'art. 20 del D.Lgs. del 5 dicembre 2017 n° 231 prevede che "1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalita' e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonche' l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalita' telematica, purché agli stessi riferiti."

Infine la Circolare del Ministero dell'Industria del 31.3.2000 n.165 "Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art. 8 del D. L.vo n. 109/1992) nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura dei

prodotti alimentari” disponeva, sebbene a proposito della disciplina previgente (rispetto la quale però anche quella attuale risulta invariata sul punto): *“LINGUA Le indicazioni obbligatorie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109/92 devono essere realizzate in lingua italiana, ai sensi del successivo comma 2. È stato chiesto se tale regola debba applicarsi anche ai prodotti destinati all'industria, agli artigiani, agli utilizzatori industriali. Al riguardo si precisa che la Dir. CE n. 79/112 e, quindi, anche il decreto legislativo 109/92 si applicano ai prodotti alimentari destinati al consumatore. Il fatto che nel decreto legislativo siano prescritti alcuni oneri di etichettatura a carico dei prodotti destinati all'industria (art. 17) non significa che tutto il provvedimento si applica anche all'industria: il campo di applicazione rimane pur sempre delimitato dai prodotti alimentari destinati come tali al consumatore. Le esigenze prescritte all'art. 17 non hanno mai presentato problemi in quanto risultano rispondenti alle esigenze dei mercati internazionali. Gli addetti alla vigilanza, pertanto, non possono sostituirsi alle aziende e pretendere che le informazioni in parola vadano fornite in lingua italiana, se le aziende sono in condizione di riceverle in qualsiasi lingua. Se un'azienda acquista un prodotto in un altro paese con la documentazione redatta nella lingua originaria o in lingua inglese, vuol dire che nel proprio ambito la lingua in parola è conosciuta e, quindi, le informazioni sono assicurate.”*

Chiediamo gentilmente:

- **se analoga considerazione riguardo alla non obbligatorietà di rispettare i requisiti linguistici nelle fasi antecedenti la vendita al dettaglio, ovvero quando le informazioni sul prodotto non debbano ancora essere ad uso del consumatore finale ma solamente degli altri operatori del settore, possa ritenersi ancora valida rispetto alla disciplina ad oggi vigente;**
- **e se lo stesso debba ritenersi valevole anche per le informazioni obbligatorie a tutela della tracciabilità del prodotto (per quanto riguarda i prodotti ittici in particolare art. 58 Reg. UE 1224/2009 e art. 35 Reg. UE 1379/2013).**

Ringraziando anticipatamente e nell'attesa di ricevere cortese riscontro, porgo cordiali saluti

Eurofishmarket Srl

Per informazioni e contatti:
Dott.ssa Valentina Tepedino
Eurofishmarket Srl
info@eurofishmarket.it
www.eurofishmarket.it
cell.: 338/3148120